



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ▶ [Osservatorio OPAL](#) ▶ [OPAL n. 4 - 5/2014](#) ▶ [La legge statale non può imporre la gratuità degli incarichi nelle comunità di valle delle province di Trento e Bolzano. Annotazione a sentenza della Corte costituzionale n. 263/2013](#)

## La legge statale non può imporre la gratuità degli incarichi nelle comunità di valle delle province di Trento e Bolzano. Annotazione a sentenza della Corte costituzionale n. 263/2013

di Nicola Dessi

[Stampa](#) | [Email](#)

**Parole chiave:** Costi della politica; comunità montane e di valle.

**Riferimenti normativi:** Art. 4, n. 3); artt. 79, co. 3 e 4; art. 80, co. 1; art. 81 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige). Principio di leale collaborazione. Art. 69, co. 3- bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134.

**Massima:** Lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige riconosce alla Regione e alle Province autonome di Trento e Bolzano la potestà di provvedere, con legge, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle leggi statali. È di conseguenza illegittima, con riferimento alle Province di Trento e Bolzano, una legge statale che prevede la gratuità degli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle, con il fine di coordinare la finanza pubblica: si tratta, infatti, di una normativa non di principio, ma di dettaglio, non suscettibile di essere ulteriormente sviluppata da un intervento legislativo della Regione e delle Province.

[Link al documento](#)

La sentenza decide alcune questioni di legittimità costituzionale, promosse in via principale dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, contro una disposizione del d.l. 83/2012 (c.d. "decreto sviluppo"), poi convertito con legge 134/2012. La Corte Costituzionale ha deciso il giudizio con una sentenza di accoglimento.

L'art. 69, co. 3-bis, del "decreto sviluppo" dispone la gratuità degli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle: tali incarichi, dunque, devono essere svolti a titolo onorifico, senza che sia previsto alcun compenso.

Questa disposizione, in base al successivo comma 3-ter, deve essere applicata compatibilmente con le competenze attribuite alle Province di Trento e Bolzano, in base allo statuto regionale del Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione.

Secondo la Corte, l'art. 69, co. 3-bis è illegittimo, in quanto lesivo delle competenze attribuite con legge costituzionale alle Province di Trento e Bolzano. Il testo unico delle leggi costituzionali sullo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 670/1972) 670/1972 assegna alle due Province autonome di Trento e Bolzano la potestà legislativa in alcuni ambiti: in virtù dell'art. 79, co. 3 e 4, le Province – al pari della Regione – concordano con il Ministero dell'Economia gli obblighi relativi al Patto di stabilità interno, e provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle disposizioni legislative dello Stato. La Corte sottolinea che nella disposizione impugnata è "già dettagliatamente predeterminato il contenuto dell'intervento legislativo decentrato". In altre parole, il comma 3-bis si configura come una normativa di dettaglio, assunta senza la procedura di concertazione prevista dall'art. 79, co. 3, dello statuto di autonomia locale, e tale da impedire a Province e Regioni di svolgere un ruolo nel conseguire le "finalità di coordinamento della finanza pubblica".

La Corte Costituzionale, in più, fa notare che la disposizione censurata è in logica contraddizione con il co. 3-ter, sorta di "clausola di garanzia" delle prerogative riconosciute alla Regione Trentino-Alto Adige e alle due Province autonome che la costituiscono: la disposizione impugnata, infatti, è chiaramente incompatibile con le attribuzioni regionali e provinciali contenute nello statuto, ed è evidentemente inapplicabile una disposizione che richieda una "compatibilità" impossibile sul piano della logica. Ad ogni modo, la Corte non ha dichiarato l'illegittimità consequenziale del co. 3-ter, che non è stato preso in considerazione dalle Province ricorrenti.

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie  
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



Tweet

Like

Sign Up to see what your friends like.

G+

Publicato in [Newsletter n. 4 - 5/2014](#)

Keywords: [Cittadini ed Enti](#)

[Torna in alto](#)

Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro"  
Dottorato di Ricerca in Autonomie Locali, Servizi Pubblici e Diritti di Cittadinanza  
Via Mondovì 6 - 15121 Alessandria  
Tel. +39.0131.283765 - Fax +39.0131.283777 - E-mail: [drasd@unipmn.it](mailto:drasd@unipmn.it)